



Comune di Rivarossa

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI E DELLE AREE VERDI ATTREZZATE A GIOCHI E RELAX

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/07/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione aree attrezzate a giochi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture e materiali

Art.4 - Accompagnamento dei cani od altri animali domestici

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 – Manutenzione parchi giochi

Art. 6 – Sanzioni, vigilanza ed osservanza del regolamento

Art. 7 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale

Art. 8 – Estensione di norme

Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree riservate a parco giochi e/o aree verdi attrezzate a giochi e relax presenti sul territorio comunale.

2 - Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi e/o aree pubbliche.

3 - Gli altri scopi sono:

- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno delle aree giochi e/o aree verdi adibite alla coesione sociale, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi e/o aree giochi nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione delle aree attrezzate a giochi

I parchi giochi pubblici, siti nel territorio del Comune di Rivarossa, soggetti al presente Regolamento sono attualmente individuati nell'area sportiva Ciapei sita nel concentrico e nell'area giochi in Frazione Paradiso. Rientrano inoltre nel suddetto elenco tutte le aree verdi appartenenti al demanio indisponibile comunale destinate specificatamente a verde pubblico e relax.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Uso strutture e materiali

E' fatto obbligo agli utenti dei parchi giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 6. In assenza di indicazioni specifiche, le attrezzature ludiche potranno essere liberamente utilizzate dai bambini ed adolescenti di età non superiore ad anni 12. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio;

l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

E' vietato l'accesso ai parchi giochi:

a) alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 10, o comunque condotti a mano;

b) ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione dell'area, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili)

E' vietato altresì:

c) fumare e bere bevande alcoliche;

d) allestire punti di bivacco, campeggiare e/o pernottare;

e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

f) conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;

g) installare e/o depositare materiali o attrezzature senza preventiva autorizzazione

h) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

i) danneggiare piante ed arbusti;

k) asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno, comunque essere espressamente autorizzati dal Comune;

l) salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;

m) imbrattare con scritte od altri giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;

n) collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;

o) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione;

p) generare suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 20.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.00;

q) soddisfare bisogni fisiologici;

r) svolgere attività comunque incompatibili con le finalità dell'area verde attrezzata nonché a tutti quei giochi collettivi o individuali che, mediante lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o nuocere alla incolumità delle persone o danneggiare beni pubblici o privati. Sono esclusi dal divieto i giochi effettuati dai bambini, accompagnati da adulti, con l'utilizzo di palloni che per dimensioni peso e consistenza non possono oggettivamente recare e produrre danni a persone o cose"

s) utilizzare le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 12 anni;

Per quanto non espressamente citato si rimanda ai divieti prescritti dall'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/12/2018.

Art.4 –Accompagnamento dei cani od altri animali domestici

La conduzione e gestione degli animali domestici nelle aree giochi e nelle aree verdi attrezzate è subordinata alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Urbana anzidetto ed in particolare, per quanto di pertinenza, dall'art. 65 commi 4 e 7.

TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 - Manutenzione parchi giochi

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle aree verdi attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzioni sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione. I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo controllo degli uffici preposti.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei giochi nelle circostanze anzidette.

Art. 6 – Sanzioni, vigilanza ed osservanza del Regolamento

Si rimanda a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento di Polizia Urbana.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento verrà sanzionata, salvo diversa disposizione di legge, con l'applicazione di una ammenda da EURO 25,00 ad EURO 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Art. 7 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico dei parchi giochi comunali e delle aree verdi attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, associazioni o privati potranno richiedere al Comune l'utilizzo delle aree per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale delle aree stesse.

In tal caso il Comune concede l'utilizzo delle aree articolando, nell'atto di autorizzazione, le dovute prescrizioni in relazione alle specifiche attività per cui viene formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle associazioni sui privati e, tra le associazioni, a quelle con sede all'interno del Comune di Rivarossa; il provvedimento autorizzatorio verrà rilasciato dal Comune e potrà, in ragione dell'attività svolta, essere subordinato al rilascio di apposita cauzione.

La Giunta Comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l'uso dei parchi per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente Regolamento, purchè non in contrasto con le finalità prescritte dallo stesso.

Art. 8 - Estensione delle norme

Qualora l'Amministrazione comunale ripristini, crei o acquisisca nuovi parchi giochi o aree attrezzate a giochi e relax, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente Regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio sul sito on line del Comune per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne la massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione.